

(N. 775-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1950

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli strazi e le rovine lasciate dalla guerra in questa povera Europa sono talmente immani che il poter districare ad uno ad uno gli ammassi di rottami materiali e morali costituisce di per sé opera di civiltà.

Il Trattato di pace ha lasciato particolari situazioni di gravità fra l'Italia e la Jugoslavia, per cui, appena andato in vigore il Trattato stesso — 16 settembre 1947 — si cercò fra i due Paesi il mezzo per rimuovere subito almeno i

più grossi di questi rottami, onde poter poi con più serenità definire i restanti rapporti.

Si può ben dire che le situazioni più gravi da risolversi siano state quelle riguardanti la pesca in Adriatico e quelle relative ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia.

Per tali questioni sono state nominate, alla fine del 1948, due Delegazioni, che si sono recate a Belgrado ed hanno portato a buon fine il loro mandato nella primavera del 1949.

Già in precedenza avevamo riaperto la

nostra Legazione, e, nel novembre del 1947, avevamo concluso alcuni accordi commerciali (Delegazione Mattioli).

Seguirono nell'agosto 1948 altri Accordi (Delegazione Vecchiotti) per il trasferimento in Italia dei beni mobili degli optanti, per l'apertura di un conto bloccato nel quale far affluire i depositi bancari degli optanti stessi, e per la ripartizione del materiale ferroviario.

Successivamente, in Udine, nel febbraio 1949, si regolò il piccolo traffico di frontiera e gli scambi di merci nelle zone di confine (Delegazione Cancellario d'Alena); nonchè nel maggio 1949, in Roma, la cessione del macchinario della raffineria ROMSA (Delegazione Brusasca).

Non considerando tutte queste partite che per necessità dovettero essere trattate ad una ad una, constatiamo che forse la più complessa, per le sue particolarità tecniche, è stata questa dei « beni, diritti ed interessi italiani » in Jugoslavia.

Chiarisco che non si tratta affatto nè vi è addentellato con le riparazioni previste nell'articolo 74 del Trattato di pace, perchè queste sono oggetto delle trattative attualmente in corso a Roma.

Qui si tratta invece proprio dei beni italiani colpiti dalle nazionalizzazioni, previste dalla legge jugoslava.

Il Trattato di Pace (allegato XIX, paragrafo 9) prevede per i beni italiani trattamento analogo ai beni dei cittadini jugoslavi e cioè un trattamento irrisorio.

L'attuale Accordo di Belgrado riconosce invece un *impegno* del governo jugoslavo di corrispondere per i beni nazionalizzati non già il piccolo indennizzo previsto dalla legge interna jugoslava, ma un indennizzo corrispondente al valore dei beni quale sarà determinato da una Commissione mista italo-jugoslava in base alla valutazione effettiva dei singoli beni (articoli 3 e 4).

La Commissione prenderà come base i prezzi dei beni sul mercato libero nel 1938 (e cioè prima dei vincoli delle nazionalizzazioni) e li moltiplicherà per i coefficienti di rivalutazione relativi alle differenti categorie di beni (articoli 5).

Per arrivare a ciò fu necessario far ammet-

tere implicitamente alla parte jugoslava il principio di proprietà e il diritto relativo di indennizzo, il che è consacrato nell'articolo 1 con l'*impegno* da parte del Governo jugoslavo di *versare una indennità* al governo italiano « per i beni, diritti e interessi italiani situati nel territorio ceduto dall'Italia alla R.P.F.J. in base al Trattato di pace o sull'antico territorio jugoslavo, e che sono stati sottoposti a nazionalizzazione, riforma agraria o ad altre misure di carattere generale che abbiano colpito la proprietà ».

È così riconosciuto il diritto di proprietà individuale dei cittadini italiani ed è posta la base per tutelare efficacemente gli interessi loro. Pel Trattato di pace infatti tale diritto poteva interpretarsi in senso negativo e cioè si poteva pensare che anche agli optanti fosse applicabile la legge jugoslava delle nazionalizzazioni, il che significava la perdita o quasi dei beni.

L'Accordo invece considera tutti i beni italiani, ovunque situati, ivi compresi quelli di società o persone morali, nonchè le partecipazioni straniere in società italiane.

Circa la valutazione dei beni si è tenuto conto che oggi non c'è un mercato di beni in Jugoslavia e di conseguenza si è preso come base « il libero mercato dell'anno 1938 » (articolo 5) e si è considerato il potenziale economico delle imprese e dei beni stessi (articolo 6).

Per i beni confiscati a seguito di condanne penali la Commissione mista stabilirà le liste dei beni da includere in una forfetizzazione.

L'articolo 8 è particolarmente importante perchè l'obbligo jugoslavo ad indennizzare è concretato nella fissazione di un primo acconto di 10 miliardi di lire a favore dell'Italia.

C'era poi il problema dei cosiddetti « beni liberi », cioè tutti quei beni non colpiti da nazionalizzazione od altro del genere. Per questi (articolo 10) si è lasciata aperta la possibilità di acquisto ad equo prezzo, così da consentire agli italiani un realizzo di beni non fruibili o quasi (come ad esempio le case di abitazione abbandonate dai profughi).

L'articolo 11 infine prevede le modalità per dirimere le *controversie* che potessero sorgere nell'applicazione di esso, o in occasione della valutazione dei beni. Qualora la Commissione mista non riesca in prima istanza

a conciliare le vertenze, si potrà ricorrere ad una Commissione arbitrale composta da un rappresentante per ciascuno delle due Parti contraenti.

Giova informare che la Commissione mista funziona già a Belgrado (la presiede da parte nostra il Ministro plenipotenziario Scaduto), e così pure che è stato opportuno far andare immediatamente in vigore tale Accordo (articolo 12)

per non far perdere tempo alla Commissione stessa, che deve sollecitamente concludere i suoi lavori.

Voglia pertanto il Senato dare esecuzione a quest'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concluso in Belgrado il 23 maggio 1949.

BASTIANETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 23 maggio 1949.